



COMUNE DI PONTEDERA

(Provincia di Pisa)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C. C. n. 16 del 20/04/2021

Modificato ed integrato con delibera di C. C. n. 63 del 29/12/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	
Articolo 5 – Impianti per pubbliche affissioni.....	
Articolo 6 - Definizioni, classificazioni e suddivisioni dei sistemi pubblicitari.....	
Articolo 7 - Ulteriori definizioni.....	
Articolo 8 - Zonizzazione.....	
Articolo 9 - Categorie delle località.....	
Articolo 10 - Vincoli, divieti e limitazioni.....	
Articolo 11 - Limiti di zona e di P.R.G.....	
Articolo 12 – Apparecchi illuminanti.....	
Articolo 13 – Arredi pubblicitari, totem, pensiline e chioschi.....	
Articolo 14 - Bandiere.....	
Articolo 15 - Cartelli.....	
Articolo 16 – Bacheche.....	
Articolo 17 – Gonfaloni, stendardi e striscioni.....	
Articolo 18 – Insegne e preinsegne.....	
Articolo 19 – Targhe.....	
Articolo 20 – Pubblicità sonora.....	
Articolo 21 – Pubblicità su veicoli.....	
Articolo 22 – Pubblicità commerciale interna.....	
Articolo 23 – Tende solari.....	
Articolo 24 – Autorizzazioni.....	
Articolo 25 - Anticipata rimozione.....	
Articolo 26 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	
Articolo 27 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	
Articolo 28 – Presupposto del canone.....	
Articolo 29 - Soggetto passivo.....	
Articolo 30 - Modalità di applicazione del canone.....	
Articolo 31 – Insegna d’esercizio.....	
Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 33 – Dichiarazione.....	
Articolo 34 - Versamento del canone.....	
Articolo 35– Rimborsi e compensazione.....	

Articolo 36 - Accertamento.....	
Articolo 37 – Riduzioni.....	
Articolo 38 - Esenzioni.....	

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	
Articolo 40 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	
Articolo 41 - Impianti privati per affissioni dirette.....	
Articolo 42 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 43 - canone sulle pubbliche affissioni.....	
Articolo 44 – Materiale pubblicitario abusivo.....	
Articolo 45 - Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	
Articolo 46 - Esenzione dal canone pubbliche affissioni.....	
Articolo 47 - Norme di rinvio.....	

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....

Articolo 48 – Disposizioni generali.....	
Articolo 49 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 50 - Tipologie di occupazioni.....	
Articolo 51 - Occupazioni abusive.....	
Articolo 52 - Domanda di occupazione.....	
Articolo 53 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	
Articolo 54 - Obblighi del concessionario.....	
Articolo 55 – Durata dell’occupazione.....	
Articolo 56 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 57 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 58 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 59 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 61 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
Articolo 63 - Modalità di applicazione del canone.....	
Articolo 64 – Maggiorazioni e riduzioni del canone per occupazioni permanenti.....	
Articolo 65 - Riduzione del canone per occupazioni temporanee.....	
Articolo 66 - Occupazioni di suolo pubblico nei casi di manifestazioni, eventi e posteggio fuori mercato che comportino commercio su aree pubbliche	
Articolo 67 – Costruzione gallerie sotterranee.....	
Articolo 68 - Passi carrabili.....	

Articolo 69 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	
Articolo 70 - Dehors.....	
Articolo 71 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	
Articolo 72 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	
Articolo 73 - Occupazioni per efficientamento energetico degli immobili.....	
Articolo 74 - Soggetto passivo.....	
Articolo 75 - Esenzioni.....	
Articolo 76 - Versamento del canone	
Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 78 - Rimborsi.....	
Articolo 79 - Sanzioni.....	
Articolo 80 - Attività di recupero.....	

CAPO V – CANONE MERCATALE.....

Articolo 81 – Disposizioni generali.....	
Articolo 82 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 83 - Domanda di occupazione.....	
Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 85 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
Articolo 86 - Occupazioni abusive.....	
Articolo 87 - Soggetto passivo.....	
Articolo 88 - Versamento del canone.....	
Articolo 89 – Versamento del canone per il commercio su aree pubbliche da parte degli operatori “spuntisti”.....	
Articolo 90 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 91 - Rimborsi.....	
Articolo 92 - S a n z i o n i	
Articolo 93 - Attività di recupero.....	

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 94 - Regime transitorio.....	
Articolo 95 - Emergenza Covid-19 - Disposizioni straordinarie.....	
Articolo 96 - Disposizioni finali	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 31 Dicembre 2013- per le parti ancora in vigore e compatibili con le norme del presente regolamento- e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 9 novembre 2010

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 - Impianti per pubbliche affissioni

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari stabilisce la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. Il piano per gli impianti indica:
 - La destinazione;
 - L'ubicazione e, se del caso, l'orientamento;
 - La tipologia secondo la classificazione di cui al comma successivo;
 - La capacità, in fogli, secondo la modularità di cui al quarto comma;
 - Il numero d'individuazione.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - Vettrine per l'esposizione di manifesti;
 - Stendardi porta manifesti;
 - Tabelloni mono o bifacciali;
 - Superfici di muri adeguatamente trattate;
 - Armature , steccati, schermature di carattere provvisorio;
4. Tutti gli impianti devono possedere dimensioni modulari di 70 x 100 cm o multipli e collocati in modo da possedere la totale libera esposizione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici, da qualsiasi lato questo avvenga; su ciascun impianto deve essere riportato una targhetta con l'indicazione "Comune di Pontedera – Servizio pubbliche affissioni", il numero d'individuazione dell'impianto e l'anno di rilascio.
5. Il piano degli impianti è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione e la superficie; tale quadro dovrà essere inserito nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del Comune di Pontedera.

6. Per l'individuazione dei siti e delle aree valgono le prescrizioni contenute nel N.C.d.S., del relativo Regolamento nonché i limiti di cui ai successivi articoli.
7. Il Comune di Pontedera ha facoltà di provvedere allo spostamento o la modifica dell'ubicazione di impianti in qualsiasi momento, quando risulti motivatamente necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, opere di trasformazione urbanistico-edilizia. In caso di modifica o spostamento di impianti attribuiti a soggetti che svolgono l'attività in concessione dal comune, questi possono decidere se continuare il servizio nel nuovo impianto individuato oppure rinunciarvi, richiedendo il rimborso del diritto già corrisposto e relativo al periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
8. Non possono essere installati impianti di qualsiasi genere in fregio a strade o spazi pubblici quando questi ultimi non sono ancora nella disponibilità del patrimonio o del demanio pubblico.

Articolo 6 - Definizioni, classificazioni e suddivisioni dei sistemi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- Apparecchi illuminanti, quei sistemi ottici e/o luminosi che direttamente o indirettamente creano scritte e figure su piani di riferimento propri, fissi o mobili, ovvero su pavimenti, pareti, coperture;
- Arredi pubblicitari e totem, elementi tridimensionali destinati ad accogliere, anche in maniera non esclusiva, insegne pubblicitarie, ed essere anche destinati a informazioni di carattere generale, quali quelle turistiche, climatiche, ambientali. Devono avere forme regolari e lineari e l'appoggio al suolo non può superare il metro quadrato di superficie;
- bacheca, il riquadro appeso o ricavato nella muratura e protetto da materiale trasparente, nel quale sono esposti materiali e documenti pubblicitari; rientrano tra le bacheche anche le vetrinette porta menù;
- Bandiera, elemento iconografico bidimensionale realizzato in tela o plastica e ancorato su un solo lato a supporti laterali.
- Cartello, l'avviso scritto, disegnato o stampato per comunicazioni pubbliche o pubblicitarie e inerente attività lavorative, messaggi e servizi; può essere luminoso o illuminato;
- Gonfalone, avviso analogo al cartello ma realizzato su supporto di tessuto teso tra due supporti rigidi; può essere ancorato a supporti pubblici;
- Insegna, la targa, il segno o il simbolo con scritte e figure poste all'esterno di attività commerciali e imprese per distinguerne l'attività e richiamarne l'attenzione;
- Locandina, come il gonfalone, se posizionata su terreno può essere realizzata anche in materiale rigido;
- Pensiline, come gli arredi pubblicitari, sono però destinate principalmente ad accogliere e proteggere l'attesa delle persone presso le fermate dei mezzi pubblici. Le pareti laterali possono essere destinate ad accogliere cartelli come prima definiti.
- Stendardo, come il gonfalone, può essere realizzato anche con materiali diversi rigidi e non, ed è finalizzato alla promozione pubblicitaria presso la sede dell'attività che intende promuovere o segnalare, oppure per impianti delle p.a. Rientrano in questa

definizione anche le gigantografie per copertura ponteggi o recinzioni e a questi ancorate.

- Striscione, come lo stendardo, è finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, eventi culturali e spettacoli, ed è posto, di norma, trasversalmente alla sede stradale per mezzo di cavi e tiranti ancorati a supporti laterali;
- Targa, quella indicante arti, professioni e servizi installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite;
- Vetrofania, pellicola adesiva generalmente applicata sulla/e vetrine delle attività.

2. Ai fini del presente Regolamento, gli impianti si classificano secondo la loro posizione rispetto al piano di ancoraggio in:

- a bandiera, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio è ad esso normale;
- frontali, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio è ad esso parallelo;
- inclinate, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio forma con esso un angolo diverso da quello retto in almeno una delle sue due direzioni principali;
- interne, quando rientrano in una delle categorie precedenti ma il piano contenente l'iscrizione o il marchio è completamente contenuto all'interno del piano passante per la superficie del piano di ancoraggio;
- varie, quando il piano di ancoraggio è supportato da strutture o manufatti diversi da quelli individuati dai casi precedenti, o è diverso dalla forma piana.

3. Ai fini del presente Regolamento, le insegne, le targhe ed i pannelli si suddividono nei seguenti tipi:

- a) con caratteri indipendenti, quando l'iscrizione o il marchio è composto da elementi singoli indipendentemente ancorati al piano di ancoraggio;
- b) con caratteri indipendenti su supporto, quando l'iscrizione o il marchio è composto da elementi singoli ancorati su un comune supporto posto sul piano di ancoraggio;
- c) a pannelli, quando l'iscrizione o il marchio è posto o ricavato su un unico supporto di natura prevalentemente bidimensionale;
- d) a cassonetto, come i pannelli, quando lo spessore non risulta essere trascurabile e la sua natura diviene tridimensionale;
- e) in vetrofanie, quando l'iscrizione o il marchio è posto all'interno di un involucro trasparente protettivo, con le caratteristiche proprie del pannello;
- f) altri tipi, quando l'iscrizione o il marchio sono realizzati o supportati con sistemi diversi da quelli dei tipi precedenti.

4. Ai fini del presente Regolamento, le insegne, le targhe ed i pannelli si classificano anche secondo il sistema d'illuminazione adottato, se con luce:

- diretta, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente luminosa inserita nell'insegna unitamente al piano contenente l'iscrizione e il marchio
- indiretta, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente inserita nell'insegna ma indipendente dai componenti del piano contenente l'iscrizione o il marchio;
- propria, quando il piano contenente l'iscrizione o il marchio o questi stessi sono sorgente luminosa;
- riflessa, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente diversa e indipendente dall'insegna e convogliata su questa mediante elementi accessori;

5. Alle definizioni date ai commi precedenti deve essere fatto riferimento nella richiesta d'installazione o modifica degli impianti pubblicitarie esistenti.

6. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 7 - Ulteriori definizioni

1. Si definiscono preinsegne le insegne corredate da freccia di orientamento per segnalare l'approssimarsi della sede dell'attività o la direzione per la sua individuazione. Vale anche la definizione di cui all'art. 47, secondo comma del D.P.R. n. 425/1992.

2. Si definisce parapetonale la protezione rivolta ad assicurare la dovuta sicurezza al transito e al passaggio dei pedoni nella sede stradale.

3. Si definisce MANIFESTO, il supporto cartaceo (foglio) di dimensioni 70 x 100 cm contenente messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, destinato ad essere affisso in appositi spazi aperti mediante colle e/o ancorato in appositi supporti o bacheche.

4. Si definiscono provvisori o temporanei quelle insegne e quei cartelli che, per caratteristiche dell'ancoraggio e/o del materiale impiegato, non possiedono i requisiti di oggettiva stabilità e indefinita permanenza. Ineriscono pubblicità limitate o temporanee.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende ancora:

- per pubblicità sonora, i messaggi diffusi per mezzo di diffusori acustici elettromagnetici, sia fissi che mobili;
- per pubblicità su veicoli, l'apposizione di pellicole, cartelli o decalcomanie, anche usufruenti sistemi di emissione elettronica, sui mezzi automobili, pubblici o privati;
- per tenda solare, il sistema di ombreggiatura e protezione prospiciente vani e vetrine;
- per Ombrellone, l'elemento d'arredo atto a proteggere, per periodi stagionali i pubblici esercizi dal sole o dalle intemperie.

6. Si definisce piano di facciata dell'edificio, il piano geometrico tangente e parallelo al prospetto esterno di riferimento del fabbricato.

7. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

8. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Articolo 8 - Zonizzazione

1. Ai fini dell'ammissibilità delle norme del presente Regolamento si definiscono le seguenti zone:

Zona 1 - comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate del regolamento urbanistico, come delimitate ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di pregio ambientale, comprese le aree circostanti da considerare parti integranti delle prime per caratteristiche e morfologia;

Zona 2 - comprende le zone omogenee B e assimilate del R.U., di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968.

Sono le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, diverse dalla zona A;

Zona 3 - comprende le zone territoriali omogenee D del R.U., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968.

Sono le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali e produttivi o ad essi assimilati;

Zona 4 - comprende le zone territoriali omogenee F del R.U., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968.

Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale; da questa zona sono esclusi gli edifici e le aree organicamente facenti parte delle zone 1, 2 e 3;

Zona 5 - comprende la zona territoriale omogenea E del R.U. di cui al D.M. n. 1444/1968. Sono le parti di territorio destinate ad usi agricoli o assimilati.

2. La zonizzazione del territorio può essere soggetta a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio.

Articolo 9 - Categorie delle località

1. Ai fini dell'applicazione del canone unico sulle esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, al flusso di pubblico, alla densità di traffico veicolare e alla connessione con attività economiche, individuate come segue:

CATEGORIA SPECIALE per:

l'intero tratto ricadente nel territorio del comune di Pontedera della via T. Romagnola, via della Costituzione, via Caduti di Nassyria, piazza del Mercato, via Pacinotti;

via S. D'Acquisto, via Agnoletti, via del Chiesino in Loc. Chiesino;

via Maremmana, via di Gello est, via Basilicata, via Calabria, via Molise, via Liguria, via Umbria, via Emilia Romagna, via Lazio, via Puglie, via Toscana, via Friuli, via Campania, via Piemonte, via Lombardia in Loc. Gello;

Loc. La Bianca: via Giovanni XXIII, via Don Sturzo, via Don Mazzolari, Via Don Milani, via Barsanti.

Via S. Valdera N. 439 (Località Giardino e dalla Rotonda Coop Alla Borra), Via Valdera Sud (Davanti Ai Cimiteri), Viale Africa, Via Del Guerra, Via Gambaccini, Via Lama, Via Dell'indotto, Via Biagi, Via Olivetti, Via Tarantelli, Via D'antona, Via Dell'aeroporto, Via Bachir, Via G. Agnelli, Via Mattei, Via Carpi, Via Maremmana, Piazza Nilde Iotti, Corso Matteotti, Piazza Martiri Della Liberta', Via B. Partigiane, Via Castelli, Via Dante Alighieri, Via Della Misericordia, Via Saffi, Via Mazzini, Via Roma, Via Verdi, Via R. Piaggio, Via Pisana, Via Niccolaioni, Via Pacinotti, Via 1° Maggio, Via Della Fornace, Via Della Virgola.

CATEGORIA NORMALE – tutta la restante parte del territorio non compresa nella categoria speciale

3. Nelle località comprendenti le strade di categoria normale si applica una riduzione del 33,33% delle tariffe stabilite per la categoria speciale.

4. Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta sia sulle aree di circolazione inserite in detta categoria sia quella collocata nelle adiacenze delle medesime e preordinata funzionalmente alla lettura da parte di coloro che transitano nelle aree in questione.

Articolo 10 - Vincoli, divieti e limitazioni

1. Nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché sui cimiteri, sugli edifici religiosi, sugli ospedali, è vietato collocare insegne e cartelli. Per i soli fini istituzionali dei manufatti o delle attività pubbliche e fatti salvi i pareri degli Enti preposti, sui predetti manufatti è ammessa la sola apposizione di targhe.

2. Su edifici privati e pubblici diversi dai precedenti, vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, è di norma ammissibile la sola apposizione di targhe. Altri mezzi iconografici pubblicitari saranno ammissibili se realizzati in forma, dimensione e materiali compatibili con le caratteristiche del manufatto e fatti salvi il parere degli uffici comunali preposti e nulla osta della Soprintendenza ai beni artistici, storici e ambientali.

3. Nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004, non può essere autorizzata la collocazione di qualsivoglia forma di messaggio iconografico, se non previo rilascio di autorizzazione paesaggistica.

4. In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne, di cartelli e di targhe che vengano a coprire od offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano e marcadavanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani, e quanto a questo assimilabile.

5. Le insegne, comunque collocate e di qualunque tipo non possono occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico, fermo restando che il lato inferiore non potrà in nessun caso essere collocato ad un'altezza inferiore a 350 cm, ad eccezione delle insegne collocate sui prospetti dei fabbricati, purché non sporgenti oltre 20 cm oltre il piano della facciata dal piano viabile pedonale o carrabile. La loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi e non pregiudicare l'areoilluminazione degli edifici serventi e terzi.

6. Il posizionamento degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art 51 del D.P.R. n. 495/1992 fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 23, sesto comma, del D.Lgs. n. 285/1992.

7. Non sono ammessi apparecchi luminosi che proiettino o riflettano scritte, loghi o messaggi su area pubblica o di uso pubblico, ovvero sui prospetti degli edifici.

8. Non sono ammessi striscioni posti trasversalmente alle aree pubbliche o di uso pubblico.

9. Le scritte sulle insegne, sui cartelli e sulle targhe, nonché su qualsiasi altro mezzo iconografico pubblicitario, devono essere, di norma, in lingua italiana. Sono ammesse scritte in lingua estera purché accompagnate dalla fedele traduzione in lingua italiana.

10. Sono escluse dalle disposizioni del comma precedente, i loghi, i termini e i vocaboli di lingue estere ormai entrati nella terminologia corrente, nonché i marchi di fabbrica e i nomi di aziende.

11. E' vietato utilizzare la stemma del Comune di Pontedera, nella realizzazione di mezzi pubblicitari. L'emblema suddetto è costituito nelle forme e caratteristiche riprodotte sul gonfalone della città.

12. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto iconografico pubblicitario su piante o essenze arboree.

13. In tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante lancio di volantini sul suolo pubblico o affissione ai parabrezza delle auto in sosta. La stessa forma di pubblicità potrà essere effettuata previa richiesta da presentarsi al Comando di Polizia Locale il quale ne valuterà l'accogliibilità subordinatamente alla condizione che sia effettuata mediante consegna diretta a mano alle persone, o presso le cassette postali.

14. Sono vietati inoltre:

- messaggi offensivi o che rechino danni all'immagine dell'Amministrazione o alle proprie iniziative.
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a carattere discriminatorio;
- messaggi indecorosi, offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

15. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli pubblicitari di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. "posterbus" o "vela"). Su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

16. La pubblicità sonora è consentita, esclusivamente previa istanza che contenga le indicazioni delle zone della città ove è prevista e fermo restando il rispetto i livelli sonori massimi ammissibili fissati dal D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e relativo piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 20/07/2005.

17. La pubblicità sonora può essere vietata per particolari zone della città in cui è prioritaria la salvaguardia della quiete pubblica (ospedali, luoghi di cura, scuole, ecc.). Costituisce altresì pubblicità sonora la diffusione di sola musica effettuata con veicoli pubblicitari o veicoli in genere o in forma ambulante. La pubblicità sonora deve essere effettuata a volume moderato e comunque soltanto dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

18. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

19. Salvo quanto disposto dal D. Lgs 285/1992 e dalle altre norme del presente Regolamento, la violazione delle disposizioni del corrente articolo è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. Nel caso di inosservanza di quanto stabilito al c. 15, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria della

rimozione del veicolo pubblicitario collocato in sosta su area pubblica, mentre sarà rimosso in seguito a preventiva diffida scritta, quello collocato su area privata ma in vista delle strade pubbliche, applicando le procedure di cui all'art. 211 del D. Lgs 285/1992.

Articolo 11 - Limiti di zona e di Regolamento Urbanistico

1. Nella zona 1 come definita all'articolo 8 e su tutti gli edifici di particolare valore ambientale ed architettonico individuati nella cartografia del R.U., è vietata:
 - a) la collocazione di insegne e cartelli che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante vano, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio, o pregiudichino la godibilità dello spazio urbano;
 - b) l'apposizione di cartelli, fatta eccezione per quelli indicanti la pubblicità di attività edilizie in corso;
 - c) le insegne con illuminazione propria, ovvero a intermittenza, a variazione di colore, con sistemi mobili o meccanismi in movimento;
 - d) i sistemi pubblicitari dotati di luce riflessa data da apparecchi la cui sporgenza dal piano contenente la facciata sia maggiore di 30 cm;
 - e) le insegne a bandiera di qualunque tipo;
 - f) l'apposizione di adesivi, calcomanie, trasferibili, di qualsiasi tipo, forma o dimensione;
 - g) insegne a cassonetto di cui alla suddetta lett. c), che non siano ricomprese all'interno dell'apertura degli esercizi, senza alcuna sporgenza oltre il piano di facciata dell'edificio.
2. Non rientrano nel divieto di cui alla lettera a) del primo comma, i cartelli indicanti la pubblicità di attività edilizie in corso ai sensi del D.P.R. 380/2001.
3. Nelle zone 1 e 2 è consentita l'installazione di insegne d'esercizio all'interno o immediatamente sopra le aperture delle attività purché della stessa tipologia, materiale e dimensioni, come definito dal presente regolamento. La scritta pubblicitaria non può essere suddivisa in parti da collocare su supporti o insegne diverse e/o staccate.
4. Nelle zone 4 e 5 non sono ammessi apparecchi illuminanti e insegne come definite in precedenza, fatti salvi gli edifici che contengano una previsione diversa nell'atto autorizzativo per la loro costruzione e/o modifica.
5. Le attività commerciali svolte al piano primo degli edifici non potranno installare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre relative. In questi casi dovranno prevedersi targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre. Potranno essere consentite insegne a lettere singole indipendenti o su pannello nel rispetto del colore della facciata, prive di illuminazione diretta, sotto o immediatamente sopra il marcapiano del 1° solaio per attività di interesse generale o di servizio come ad esempio assicurazioni, banche, poliambulatori, e attività similari.

Articolo 12 - Apparecchi illuminanti

1. Fermi restando vincoli e limiti di carattere generale, l'installazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se riferita ad ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in

uso ad imprese, esercizi commerciali, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) subordinazione all'immediata revocabilità o modifica nel caso in cui l'A.C. decidesse di uniformare il sistema ad altri limitrofi, ovvero la rimozione per sopravvenuti interessi pubblici;
 - b) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici oggettivi e, comunque, senza pregiudizio all'incolumità pubblica;
 - c) le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada;
 - d) la sporgenza dal piano prospettico del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.40. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.30, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso, come disposto dall'art. 50 comma 3 del DPR 495/92.
 3. La denominazione: "farmacia" e della croce di colore verde, su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere, come disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009.
 4. La collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle norme e disposizioni previste per il contenimento dell'inquinamento luminoso e senza provocare fenomeni di disturbo visivo e abbagliamento nei confronti della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 13 – Arredi pubblicitari, totem, pensiline e chioschi

1. Gli arredi pubblicitari come definiti dal presente Regolamento, sono ammessi su immobili pubblici e privati, nel rispetto del Codice della strada delle norme e disposizioni previste per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed acustico.
2. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.
3. I totem, anche del tipo di arredo pubblicitario, potranno essere collocati in ogni zona del territorio e dovranno essere realizzati in materiale non deperibile con dimensioni consone con l'ambiente circostante. La loro installazione potrà essere prevista anche per brevi periodi su suolo pubblico o di uso pubblico, previa individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale subordinatamente al pagamento del relativo canone.
4. L'apposizione di totem all'interno di aree private prospicienti spazi pubblici è sottoposta alle medesime prescrizioni dell'art. 22 per la pubblicità commerciale interna.
5. All'interno della zona D come definite nel regolamento urbanistico ai sensi del D.M. n. 1444/1968, possono essere installati totem di altezza non superiori a 24 metri, ad eccezione delle zone di tipo D2a e D2b dove l'altezza non può essere superiore a 12 metri.

6. I totem su aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati a condizione che venga presentato un progetto organico complessivo che tenga conto di tutte le attività ubicate in tal luogo.

Articolo 14 – Bandiere

1. Le bandiere recano il logo o il simbolo di fabbrica, di una ditta, di un'attività, e sono installate nella sede dell'attività stessa o nelle sue pertinenze. Ogni bandiera non può avere superficie superiore a 6 mq..
2. Ove manchino simboli, scritte e loghi, le bandiere che non siano quelle della Nazione o delle squadre sportive e in numero non superiore a 2, sono considerate comunque impianti pubblicitari e come tali sottoposti al dettato del presente Regolamento.
3. L'eventuale uso del tricolore rosso, bianco e verde della Bandiera italiana deve essere effettuato nel rispetto dei principi costituzionali, e non può essere fatto oggetto d'oltraggio od offesa.

Articolo 15 – Cartelli

1. I cartelli che servono a rappresentare, mediante iscrizioni in caratteri alfanumerici, simboli, marchi e con l'eventuale ausilio di sorgenti luminose indirette o riflesse, l'arte, la professione, l'attività, i servizi di persone fisiche o giuridiche, ditte o società, possono essere fissi se posti presso la sede degli esercizi che intendono rappresentare e pubblicizzare. In ogni caso la superficie massima ammissibile, all'interno dei centri abitati, non può superare i 18 m² per ciascuno. Possono essere installati su suolo pubblico cartelli di dimensioni massime di mq. 2 al fine di pubblicizzare le attività sportive territoriali, purché la loro installazione non superi la distanza di 500 metri dalla sede dell'attività.
2. I cartelli che non rientrano nella casistica del primo comma devono essere temporanei, supportati da autonoma struttura di sostegno e devono essere posti in opera in modo che il bordo inferiore disti 1 m dalla banchina stradale, misurato nella sezione contenuta nel piano passante per la proiezione verticale del cartello, a una distanza di 3 m dal limite laterale della carreggiata. Nel rispetto dell'art. 49 del D.P.R. n. 495/1992, il loro periodo di collocamento non può superare i 60 giorni.
3. I cartelli provvisori o temporanei reclamizzanti le vendite straordinarie servizi, iniziative, offerte od orari d'esercizio particolari, come disciplinati dalla legge, sono ammessi in corrispondenza dei vani o all'interno delle attività, con esclusione di qualsiasi altra soluzione.
4. I cartelli temporanei possono essere inerenti anche lavori edilizi ed essere collocati su ponteggi e strutture similari, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 180 giorni, rinnovabile su richiesta per un ulteriore periodo di 180 giorni, e comunque non oltre la durata dell'esposizione del ponteggio.

Articolo 16 – Bacheche

1. L'apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico è consentita nei seguenti casi:

- Farmacie per la segnalazioni i servizi di turno delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;
- Organi della Pubblica Amministrazione;
- Partiti politici;
- Associazioni di volontariato (ONLUS);
- Associazioni e Gruppi di iniziativa sociale, sportiva e ricreativa;
- Cinema;
- Edicole (per le testate giornalistiche);
- Agenzie immobiliari.

2. Le bacheche sono affisse sulla parete esterna e prospettare su spazio pubblico o internamente all'apertura di accesso all'attività; la loro superficie complessiva non può eccedere 1,20 m², e devono avere dimensioni consigliate comprese nei limiti di cm. 100 di base, cm. 120 di altezza e cm. 10 di spessore ed essere realizzate materiale idoneo verniciato in armonia con i colori della facciata.

3. Possono essere autorizzate bacheche richieste da attività commerciali a condizione che le stesse siano finalizzate a pubblicizzare eventi e/o manifestazioni di carattere musicale e culturali di pubblico interesse;

4. Per gli esercizi di ristorazione che hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi in posizione ben visibile, le bacheche o vetrinette porta menù possono essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno del vano o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.

5. Nei casi particolari, ove non sia motivatamente possibile rispettare il precedente comma, potrà essere autorizzata l'installazione di vetrinette porta menù esterna, a lato di ciascun vano d'ingresso dell'esercizio qualora siano prospicienti strade diverse, delle dimensioni massime di cm 50 × 30 e con le caratteristiche di collocazione delle targhe di cui al successivo art. 19.

6. Sono alternative alle bacheche, gli espositori mobili che possono essere realizzati esclusivamente in profilato d'acciaio o plastica e essere collocati sul suolo pubblico in analogia arredi pubblicitari, di cui al precedente art. 13.

Articolo 17 – Gonfaloni, stendardi e striscioni

1. I gonfaloni e gli stendardi, ove ammessi, devono essere apposti in modo tale che la parte inferiore non sia a meno di 300 cm. dal piano stradale di riferimento, misurati ortogonalmente a questo. Le loro dimensioni massime sono di 2,50 m² per i primi e 10 m² per i secondi.

2. Gonfaloni e stendardi potranno essere ancorati ai pali della pubblica illuminazione o altri pali di proprietà comunale alle seguenti condizioni:

- la base dei pali di sostegno deve avere un diametro superiore a cm. 10.
- Il fissaggio deve essere effettuato con fascette di plastica oppure proteggendo il palo con manicotto in gomma; è vietato l'uso del filo di ferro direttamente sul palo.
- Su ogni singolo sostegno è consentita la collocazione di soli due gonfaloni, perfettamente combacianti, in modo da formare prospetticamente un'unica soluzione a doppia faccia.

- Il gonfalone dovrà essere ancorato al sostegno in modo tale da non pregiudicare o diminuire la visibilità di eventuali indicazioni stradali e turistiche, nonché l'uso e l'efficacia del manufatto.
 - La loro esposizione non potrà superare il periodo massimo di 30 gg. dalla data di installazione, ad eccezione di eventi sportivi culturali e sociali ritenuti di interesse pubblico.
3. E' vietata l'installazione di gonfaloni pubblicitari:
- su pali rivestiti da strato di resina poliestere o fibra di vetro
 - sui pali esistenti a distanza inferiore a 50 ml. dagli impianti semaforici;
 - quando si pregiudichi anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici) o altre indicazioni di interesse pubblico;
4. Gli striscioni, possono essere ammessi solo su aree private.
5. Le gigantografie per la copertura dei ponteggi sono esclusivamente finalizzate a messaggi sulla definizione architettonica finale della trasformazione in atto, conferendo il minor impatto ambientale possibile ai lavori in corso. Le loro dimensioni possono raggiungere quelle del ponteggio.

Articolo 18 – Insegne e preinsegne

1. Le insegne ineriscono le stesse finalità dei cartelli, ma sono poste obbligatoriamente presso la sede dell'attività che intendono segnalare.
2. In tutto il territorio comunale le insegne frontali di qualsiasi tipo sono ammesse se collocate sopra o nell'interno del vano dei locali dove viene svolta l'attività. Se poste sopra, la sporgenza laterale non può essere superiore a 15 cm; in ogni caso l'altezza non può superare i 50 cm. Un'unica insegna non può comprendere più vani, ad eccezione dei casi in cui l'edificio sia stato realizzato predisponendo un'apposita sede destinata allo scopo. Se realizzata in materiale ceramico, plastico o metallico, comunque non luminosa e opportunamente contenuta in apposito supporto, la collocazione dell'insegna può essere prevista a lato dell'ingresso, in alternativa a quella sopra l'apertura e nelle dimensioni massime di 100 x 60 cm con sporgenza massima di 10 cm, ad eccezione dei loghi.
3. Per edifici con struttura in cemento armato realizzati con elementi a pilotis in luogo dell'insegna frontale soprastante, possono essere ammesse insegne con pannelli di rivestimento non luminosi debitamente ancorati agli stipiti interni del vano.
4. Per le nuove costruzioni e ristrutturazioni degli edifici aventi anche destinazioni commerciali ed artigianali, fermo restando l'obbligo di individuare in sede progettuale lo spazio per la collocazione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari, la tipologia, la posizione e l'illuminazione dell'insegna può essere progettata e prevista in sede di presentazione/asseverazione del titolo edilizio.
5. Per gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente artigianale, industriale o commerciale e per i centri commerciali come individuati nello strumento urbanistico generale, sono consentite insegne di superficie complessiva pari al 6% della superficie del prospetto, nel rispetto dei criteri del presente Regolamento.
6. Nella zona 1 su tutti gli edifici di particolare valore ambientale ed architettonico individuati nella cartografia del R.U., devono all'occorrenza prevedersi insegne di tipo a), b) e c), come definito dall'art. 6.

7. In luogo della installazione di insegne soprastanti il vano del negozio è consentita l'apposizione di eventuali insegne, non luminose, sul muro, unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con vetrine prospicienti la strada di accesso.

8. Le insegne a bandiera prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico sono ammesse solo nelle zone 3.

Nelle pertinenze private della sola zona 2 possono essere installate insegne a bandiera a condizione che l'oggetto non abbia proiezione su altre proprietà sia pubbliche che private e le dimensioni non siano superiori ad m² 1,00. Al di fuori della predetta individuazione, le insegne a bandiera nelle altre zone sono ammesse solamente per segnalare ospedali, poliambulatori, farmacie e tabaccherie mediante appositi simboli. Fermi restando i limiti di cui all'art. 11, per alberghi, luoghi di ristoro e d'intrattenimento notturno, le insegne a bandiera devono essere realizzate unicamente con sviluppo in verticale ed essere di tipo a) o b) come definiti dal terzo comma dell'art. 6, con elementi di completamento orizzontali solo ad un'estremità. Non sono ammesse insegne diverse contenenti parti di messaggi complessivamente sviluppati su file parallele, sia sul piano dell'insegna che su quello contenente il piano di appoggio dell'edificio.

9. Le insegne per le parafarmacie devono avere i caratteri uguali e la stessa grandezza "PARAFARMACIA" senza nessuna interruzione, in modo da non indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. E' possibile utilizzare come logo il simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica, come indicato nella circolare 3 ottobre 2006 n. 3 del Ministero della Salute.

10. Le insegne inclinate non possono sporgere ortogonalmente dal piano contenente il prospetto dell'edificio oltre il limite di 100 cm e per esse valgono le stesse limitazioni di quelle a bandiera.

11. Le insegne temporanee, possiedono le stesse peculiarità dei cartelli temporanei di cui al secondo comma dell'art. 15 e dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi; qualora siano richiesti in proprietà privata e recintata potranno avere una dimensione massima di m.3,00 × 0,50.

12. Le preinsegne, come definite dal precedente art. 9, sono finalizzate alla pubblicità direzionale per facilitare l'utente e pertanto autorizzabili nei soli casi in cui risulti altrimenti difficile l'individuazione della sede dell'attività. Devono avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di 100 × 20 cm ed un massimo di 1,50 × 30 cm e non avere sistemi d'illuminazione. Le preinsegne possono essere abbinate in gruppi di sei su idonei supporti univoci per ogni senso di marcia; in questo caso il gruppo costituirà oggetto di un'unica autorizzazione. La loro installazione può essere prevista su tutto il territorio.

13. Nel caso in cui, venga autorizzata su richiesta, una sola preinsegna su idoneo supporto predisposto a gruppo di sei, quelle a seguire saranno oggetto di varianti fino a che il supporto medesimo non sarà completo e le stesse saranno subordinate alle stesse condizioni dell'autorizzazione originaria.

14. Per tutte le tipologie d'insegna non valgono distanze minime da intersezioni tra strade di quartiere (E) e/o locali (F)

Articolo 19 – Targhe

1. Le targhe, per la loro natura devono essere installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse e comunque aventi dimensioni non superiori a 25 × 35 cm.
3. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed essere uniformi tra loro.
4. Le limitate dimensioni delle targhe consentono di valutare proposte diversificate e alternative alle disposizioni precedenti.

Articolo 20 – Pubblicità sonora

1. La pubblicità fonica è consentita, esclusivamente previa istanza che contenga le indicazioni delle zone della città ove è prevista e fermo restando il rispetto i livelli sonori massimi ammissibili fissati dal D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e relativo piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 20/07/2005.
2. La pubblicità sonora può essere vietata per particolari zone della città in cui è prioritaria la salvaguardia della quiete pubblica (ospedali, luoghi di cura, scuole, ecc.)
3. Costituisce altresì pubblicità sonora la diffusione di sola musica effettuata con veicoli pubblicitari o veicoli in genere o in forma ambulante.
4. La pubblicità di cui ai commi precedenti deve essere effettuata a volume moderato e comunque soltanto dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Articolo 21 – Pubblicità su veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è regolata dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 57 del relativo regolamento di attuazione, e successive integrazioni e modificazioni.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita esclusivamente sui veicoli adibiti a trasporto di linea e su veicoli adibiti a servizio pubblico.
5. Sui veicoli adibiti al servizio taxi è invece ammessa alle seguenti condizioni:
 - che sia realizzata con un pannello rettangolare posto all'interno del veicolo con dimensioni e posizione tale da non ostruire la visibilità anteriore e posteriore del guidatore e del mezzo;
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. E' vietata qualsiasi altra forma di pubblicità su veicoli non prevista nel presente regolamento e/o contrasti con quanto stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del N.C.d.S.

Articolo 22 – Pubblicità commerciale interna

1. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di sistemi pubblicitari realizzati con modalità e mezzi diversi.

2. Ove manchino spazi di sosta, ovvero non sia garantita la libera e sicura circolazione degli utenti della strada anche pedoni, non è consentita l'installazione di monitor e impianti televisivi, inerenti forme di esercizio e/o servizi ovvero pubblicitari, collocati al filo vetrina e rivolti verso l'esterno.

3. Le forme pubblicitarie di cui sopra sono ammissibili quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Lo spazio antistante la vetrina contenente il messaggio pubblicitario o il monitor non sia profondo meno di 2 metri per tutto il fronte della vetrina se dotato di marciapiede, e meno di 5 metri se privo;

- Il messaggio ovvero l'orientamento della vetrina e del monitor non provochi illuminazione diretta sulla carreggiata stradale;

- Nelle aree e/o strade non a traffico limitato, la carreggiata stradale antistante la vetrina presenti una larghezza di almeno 5,50 metri per la libera circolazione dei veicoli, per una lunghezza pari ad almeno quattro volte la larghezza la vetrina stessa.

4. Nei casi ammissibili del comma precedente, il sistema pubblicitario deve essere autorizzato e pertanto rispettare integralmente le norme del presente Regolamento.

Articolo 23 – Tende solari

1. La collocazione di tende solari deve assumere come riferimento formale l'unità dell'edificio ed a riferimento la dimensione dell'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.

2. Ad esclusione delle aree a traffico limitato, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede e alle seguenti condizioni:

a) il loro oggetto su suolo pubblico o ad uso pubblico deve essere contenuto entro i 150 cm;

b) il filo esterno deve risultare arretrato almeno 40 cm dal bordo esterno del marciapiede fatti salvi i casi in cui questo sia di larghezza inferiore a 1 m, ove la tenda sia di ingombro tale da non invadere, in nessun caso, la sagoma libera stradale;

c) la loro altezza, misurata tra il marciapiede e il punto più basso della stessa, deve essere non minore di 220 cm;

d) essere avvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione, escludendo quindi tende fisse rigide o su struttura rigida;

e) essere fisse e/o rigide o su struttura rigida laddove la larghezza dello spazio pubblico coperto non consenta installazione di quelle sub. lett. d);

f) rientrare nel riquadro dell'apertura cui si riferiscono, salvo non ostino motivazioni di natura tecnica; in tal caso la sporgenza laterale massima della tenda rispetto all'apertura non dovrà superare 15 cm.

g) non coprire elementi decorativi dell'edificio analogamente a quanto disposto all'art. 10 per i sistemi pubblicitari.

3. Se aggettanti su area interamente privata, la larghezza massima delle tende deve essere contenuta entro i 3,00 m, fermo restando gli altri requisiti del precedente comma.

4. Nelle pertinenze private delle attività commerciali ed artigianali ad eccezione della zona 1 come indicata all'art. 10 del presente Regolamento possono essere consentite tende avvolgibili e/o retrattili, montate su strutture del tipo "gazebo", a condizione che le dimensioni massime non superino 40 mq. e nel rispetto del contesto ambientale ed architettonico circostante e del fabbricato interessato. L'installazione potrà avvenire solo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo rilascio della relativa autorizzazione.

5. Per gli esercizi pubblici e/o aperti al pubblico per somministrazione alimenti e bevande, si applicano le norme di cui al "regolamento di occupazione di suolo mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili, c.d. Dehors", approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 31/12/2020.

6. Le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati. Le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche

7. Sulle tende solari sono ammessi messaggi pubblicitari afferenti il nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda. Tali iscrizioni dovranno essere apposte o sulla mantovana o sul primo spicchio frontale ed eventualmente sui corrispondenti spicchi laterali per le tende a carrozza; sulla mantovana frontale, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo; nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste della mantovana, e comunque aventi altezza non superiore a cm. 40.

8. I messaggi pubblicitari riportati sulle tende solari, nei negozi provvisti di più di un vano, non dovranno essere ripetitive delle altre insegne, tuttavia, anche quando tale iscrizione dovesse risultare ripetitiva dell'insegna, potrà essere autorizzata nel solo caso in cui, quest'ultima, per il suo particolare posizionamento, sia collocata in modo tale da non essere visibile durante le ore di apertura della tenda solare.

Articolo 24 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. L'interessato deve preventivamente presentare all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, attualmente individuato nel 1° Settore – 4° Servizio - Concessioni e Sviluppo Locale domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione all'installazione di nuovo mezzo pubblicitario.

3. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni complete:

- generalità, residenza e codice fiscale, del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;

- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
- nel caso di mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario che sia dichiarato l'obbligo a presentare idonea certificazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi dell'art 7 del D.M. n. 37/2008;
- la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.

4. Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia del documento di identità del richiedente;
- relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell'eventuale supporto e della qualità della luce emessa;
- progetto del manufatto richiesto, completo di sezione, in scala 1/20 o 1/50;
- bozzetto del messaggio pubblicitario, se conosciuti; in caso di decisione successiva, sarà obbligo del gestore del supporto comunicare preventivamente tale bozzetto cui l'A.C. rilascerà nulla osta, prima della sua collocazione nel supporto autorizzato.
- rilievo dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato attraverso documentazione grafica e fotografica, particolareggiata e panoramica: le fotografie dovranno essere formato minimo 9 cm × 12 cm;
- Dichiarazione di consenso della proprietà allegando fotocopia del documento di identità nel caso che il richiedente diverso dal proprietario, ovvero la richiesta inerisca aree private diverse;
- Attestazione del pagamento diritti di segreteria;
- Dichiarazione di impegno da parte del richiedente a presentare con la fine lavori la certificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto pubblicitario, anche se potrà comprenderne più esemplari. In caso di collocazioni diverse in sito e modalità la documentazione dovrà essere opportunamente integrata.

6. I competenti uffici del comune verificano la conformità dell'istanza alle norme e ai regolamenti entro 15 giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine procedono alla richiesta di eventuali integrazioni. Nei 60 giorni successivi a tale termine deve avvenire il rilascio dell'autorizzazione o il motivato diniego.

7. Trascorso il termine previsto al comma precedente senza che il comune rilasci l'autorizzazione, comunichi il proprio diniego, ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la domanda s'intende accolta (silenzio-assenso). Per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il comune può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 25 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 26 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 27 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerati abusivi i sistemi pubblicitari per i quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti. Parimenti abusivi sono quegli impianti per cui sia intervenuta decadenza e revoca dell'autorizzazione e il titolare e/o responsabile non abbia provveduto alla rimozione completa e totale nei 10 giorni successivi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 28 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 29 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 30 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo di metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 31 – Insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe ed i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 33 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione/istanza anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale in base al funzionigramma approvato con deliberazione di Giunta Comunale, il quale ne rilascia ricevuta. La dichiarazione viene preferibilmente trasmessa tramite posta elettronica certificata e si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti non è frazionabile; tale canone non è dovuto per l'intera annualità, ma solo per il periodo di effettiva esposizione intercorso nell'anno, se la dichiarazione di cessazione dell'esposizione viene presentata prima del termine di pagamento del canone annuale.
7. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, oppure prosegua l'esposizione anche dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione, la diffusione del messaggio è considerata abusiva.
8. Per le seguenti fattispecie la presentazione della dichiarazione sostituisce il provvedimento di autorizzazione:
 - a. locandine esposte all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno: presentazione della dichiarazione entro il giorno precedente l'esposizione con contestuale pagamento del canone.
 - b. pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio della distribuzione del materiale pubblicitario, con contestuale pagamento del canone dovuto. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare

copia della dichiarazione e del pagamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

c. pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio dell'esposizione con contestuale pagamento del canone dovuto. La dichiarazione può essere anche unica relativamente allo spazio dove viene svolta l'esposizione anche mediante diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;

Articolo 34 - Versamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Per il solo anno 2021 la scadenza di cui al comma 2 è stabilita entro il 30 giugno.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone annuale se di importo superiore a Euro 258,30 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, luglio, Settembre e novembre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle stesse. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Per la pubblicità di cui all'art. 33 comma 8 il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 2 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 35 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
5. La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale il canone è stato pagato non dà diritto a rimborso o a riduzione del canone stesso.

Articolo 36 - Accertamento

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che

versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.17 del 29/10/2018 e s.m.i..

Articolo 37 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 38 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l. i cartelli di pubblicità dell'attività edilizia previsti dal D. Lgs. n. 380/2001, purché privi di indicazioni e comunicazioni di natura commerciale di qualsivoglia natura.
- 2. Con deliberazione della Giunta Comunale può essere riconosciuta l'esenzione, anche totale, del canone nel caso di:
 - manifestazioni culturali, politiche, sindacali, di categoria, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio o la partecipazione dell'A.C.;
 - interventi edilizi su immobili di proprietà comunale o di particolare pregio architettonico ai sensi dello strumento urbanistico vigente o, ancora, classificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 per i quali i privati attivino procedure di finanziamento e/o sponsorizzazione dei lavori occorrenti;
 - tutte le attività in genere, anche di privati che siano espressamente riconosciute di interesse pubblico dell'A.C., comprese le forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio culturale ed artistico della città.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pontedera costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 40 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 09/11/2010 .

Articolo 41 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 42 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. La domanda per effettuare l'affissione è indirizzata all'ufficio individuato dal Comune con apposito provvedimento, ovvero al concessionario del servizio presso la sede indicata da quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della data richiesta.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
3. Affinché sia dato seguito all'affissione di quanto richiesto, i manifesti, corredati di distinta per indicare tipo e quantità ed eventuale schema di affissione, devono pervenire all'ufficio del servizio o alla sede del concessionario almeno cinque giorni prima della data prescelta nell'istanza di cui ai commi precedenti. La mancata presentazione del materiale entro questo termine fa decadere automaticamente il diritto di prenotazione iscritta in registro, fatta salva la disponibilità dell'ufficio o del concessionario a procedere ugualmente con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie di cui al successivo articolo.

4. Pur richiamando la necessità di ottemperarvi, le pubblicazioni da carattere istituzionale comunali obbligatorie non sono sottoposte alla tempistica di cui al precedente comma e l'ufficio o il concessionario deve provvedere alla loro affissione nel più breve tempo possibile dalla richiesta proveniente dagli uffici del Comune senza onere alcuno.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a cinque giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente, che può annullare la richiesta medesima.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
13. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 43 - canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono

approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 44 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 45 - Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 46 - Esenzione dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pontedera e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

- i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Con Deliberazione di Giunta Comunale può essere riconosciuta l'esenzione del canone nel caso di:

- manifestazioni relative ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione dell'A.C.
- restauri e risanamenti conservativi di immobili di proprietà comunale o di particolare pregio architettonico ai sensi dello strumento urbanistico vigente o, ancora, classificati o vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 per i quali i privati attivino procedure di finanziamento e/o sponsorizzazione dei lavori occorrenti.
- Tutte le attività in genere anche di privati, che siano espressamente riconosciute di interesse pubblico, comprese le forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio culturale ed artistico della città.

Articolo 47 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 48 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti

e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 49 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 50 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per almeno tre giorni della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto per meno di tre giorni alla settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, a carattere stagionale e che si ripetono.

6. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 51 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 52 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale in base al funzionigramma approvato con deliberazione di Giunta, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 12.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3,

qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare; la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza e nel caso di richiesta di installazione di tende o insegne sporgenti, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
9. Nel caso di occupazione per passo carrabile, oppure per installazione di insegne o tende, da realizzare contestualmente ai lavori edili, la domanda per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo corredata dai relativi grafici, ricomprende implicitamente anche quella per l'occupazione di suolo pubblico, la cui concessione sarà formalizzata contemporaneamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
10. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale o polizza fidejussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Tale deposito

cauzionale è reso obbligatorio nel caso di occupazione per cantieri edili e interventi nel sottosuolo. Lo svincolo potrà avvenire successivamente alla dichiarazione da parte del responsabile del procedimento che non risultano manomissioni o danni al suolo concesso. In caso contrario sarà disposta, previa contestazione e diffida ad adempiere entro il termine stabilito, l'esecuzione d'ufficio avvalendosi anche del deposito originariamente prestato. Per interventi nel sottosuolo il deposito cauzionale non potrà essere svincolato prima che siano trascorsi tre mesi dal termine dei lavori di ripristino. In caso di aziende erogatrici di servizi pubblici, può essere concessa la facoltà di presentare deposito cauzionale o polizza fidejussoria con validità annuale.

11. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
12. Per le occupazioni temporanee relative all'esercizio del commercio o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'istanza deve essere presentata al Suap tramite i modelli del sistema regionale e nel rispetto della normativa di settore.
13. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Articolo 53 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione o diniego è stabilito in almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per

canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 54 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 55 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative al commercio/somministrazione su aree pubbliche, o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 56 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'ufficio competente, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 57 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d) Eventuali altre cause stabilite dalla normativa di settore, come quella del commercio/somministrazione su aree pubbliche.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 58 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altre pubbliche necessità, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al comune e ai terzi.

Articolo 59 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- a) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

- b) Il rinnovo delle concessioni temporanee e di quelle permanenti relative all'attività di commercio/somministrazione su aree pubbliche è disciplinato secondo la normativa di settore di competenza del servizio SUAP.
- c) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- d) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, salvo comprovati casi di urgenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
- e) Sia per il rinnovo che per la proroga la domanda deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.

Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 61 - Classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, in forma descrittiva con i nomi delle Vie e Piazze, ed allegato sub "A" al presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. Alle occupazioni inerenti i cd. "Dehors", non si applica la classificazione di cui al comma 1. Il territorio comunale è suddiviso in tre ambiti di riferimento (Ambito A, Ambito B e Ambito C) individuati dall'art. 3 (Zonizzazione) del regolamento sui "Dehors" e s.m.e.i.
5. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al precedente c. 4, alle occupazioni ricadenti nell'Ambito A si applica la tariffa più elevata, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee. La tariffa per le occupazioni ricadenti nell'Ambito B è ridotta in misura del 20 per cento per le occupazioni temporanee e in misura del 40 per cento per le occupazioni permanenti, rispetto alla tariffa prevista per l'Ambito A. La tariffa per le occupazioni ricadenti nell'Ambito C è ridotta in misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee e in misura del 75 per cento per le occupazioni permanenti, rispetto alla tariffa prevista per l'Ambito A.

Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 6 alle ore 14;
 - dalle ore 14 alle ore 24.
4. Per le occupazione mediante i c.d. Dehors le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 8 alle ore 20;
 - dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo.

Articolo 63 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
4. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 64 – Maggiorazioni e riduzioni del canone per occupazioni permanenti

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa standard del canone:
 - per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento. Tale riduzione non opera per i soggetti di cui all'articolo precedente comma 8 del presente regolamento.

- per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 75 (settantacinque) per cento. Tale riduzione non opera per i soggetti di cui all'articolo precedente comma 8 del presente regolamento.
- 2. La tariffa standard per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento; la tariffa per i passi carrabili è pari al 60 per cento della tariffa standard per le occupazioni permanenti del suolo pubblico.
- 3. La tariffa per gli accessi carrabili o pedonali a raso è pari al 60% della tariffa standard per le occupazioni permanenti del suolo pubblico
- 4. Qualora su espressa richiesta degli aventi diritto e successiva concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, venga apposto idoneo cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra;
- 5. la tariffa per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, è pari al 60 per cento della tariffa standard per le occupazioni permanenti del suolo pubblico.
- 6. Per le occupazioni permanenti realizzate con chioschi, baracche, cabine, platee in muratura o altri manufatti stabilmente infissi al suolo adibiti al commercio di generi vari, cartelli pubblicitari e simili, la tariffa standard è aumentata del 50%;
- 7. la maggiorazione di cui al comma 6 non si applica nei casi di occupazioni permanenti realizzate con strutture stabilmente infisse al suolo per attività che rientrano nel piano del commercio su aree pubbliche;
- 8. per le occupazioni di suolo pubblico con strutture stabilmente infisse al suolo adibite alla vendita di giornali (edicole) la tariffa standard è aumentata del 367%;
- 9. per le occupazioni realizzate da autolavaggi e per tutte le altre occupazioni permanenti non particolarmente richiamate altrove la tariffa standard è aumentata del 20%.

Articolo 65 - Riduzione del canone per occupazioni temporanee

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa standard del canone:
 - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.
 - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 75 (settantacinque) per cento.
2. Le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, divertimenti dello spettacolo viaggiante e con giochi e attrezzature varie per lo svago e il tempo libero, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..
3. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 (cinquanta) per cento rispetto alla tariffa standard.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e del tempo libero si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento rispetto alla tariffa standard.
5. Occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per

interventi su edifici di interesse storico e ambientale classificati e contraddistinti, sulla cartografia attuale del P.R.G. vigente, da colore “in nero”, si applica la riduzione del 50% (oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento) della tariffa standard.

6. Occupazioni effettuate, fino a sei mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici in cui vi è una compartecipazione o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per immobili di particolare interesse pubblico, si applica la riduzione del 50% (oltre i sei mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento) della tariffa standard.

7. Le riduzioni del 50% previste nei suindicati commi non sono fra loro cumulabili ed avranno valore per un biennio salvo rinnovo.

8. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20% (venti per cento) di riduzione rispetto alla tariffa standard.

Articolo 66 – Occupazioni di suolo pubblico nei casi di manifestazioni, eventi e posteggio fuori mercato che comportino commercio su aree pubbliche

1. In considerazione della posizione logistica di alcune occupazioni di suolo pubblico nel centro cittadino e limitatamente ai casi commercio su aree pubbliche (a titolo esemplificativo le seguenti manifestazioni ed eventi: Fiera di San Luca, Fiera di Natale, Fiera promozionale del piccolo antiquariato e collezionismo, fiere promozionali, posteggi fuori mercato, Campagna Amica) sono previsti alcuni coefficienti di maggiorazione della tariffa da applicare sia a quelle di tipo permanente che a quelle temporanee come segue:
 - maggiorazione del 100% per le occupazioni effettuate nelle strade: C.so Matteotti, via Roma (nel tratto tra via 1° maggio-via Della Misericordia), Via Palestro, P.zza Cavour, Via Verdi, P.zza Curtatone, Via Lotti, Via Gotti, Via dei Portici;
 - maggiorazione del 50% per le occupazioni effettuate nelle strade: P.zza Martiri della Libertà, P.zza Garibaldi, P.zza Duomo, Via della Misericordia, Via Dante, P.zza Unità d'Italia, Via Brigate Partigiane, Via 1° maggio, P.zza Andrea da Pontedera, Via F.lli Marconcini;
 - maggiorazione del 10% per le occupazioni effettuate nella zona di 1° categoria limitatamente agli ambulanti del settore alimentare che commerciano prodotti la cui preparazione comporti la cottura o precottura o anche il solo riscaldamento sul posto degli stessi;
 - maggiorazione del 10% per le occupazioni realizzate nelle strade: P.zza Trento.
2. In occasione della Fiera di San Luca per le occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche le tariffe hanno la seguente maggiorazione:
 - a) non si applicano le maggiorazioni sopraindicate nelle varie strade di cui al comma 1, ma in generale la maggiorazione del 10%;

- b) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione delle manifestazioni del giovedì e della domenica, nelle zone preposte, la maggiorazione pari al 10%.
3. In occasione della fiera di Natale per le occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate durante le manifestazioni delle due domeniche antecedenti il Natale le tariffe ordinarie sono aumentate del 10%.
4. Il versamento deve essere effettuato come di seguito indicato: Fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.
5. Il canone di occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è distinto per tempo di occupazione: inferiore a 15 giorni– superiore a 15 giorni fino a 30 – superiore a 30 giorni
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50 per cento.
7. "SPUNTISTI" Fiere: per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione delle fiere hanno l'opportunità di installare le proprie strutture di vendita, occupando un posteggio temporaneamente vacante per assenza del titolare, dovranno corrispondere il canone utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 67 – Costruzione gallerie sotterranee

1. Il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ripartite complessivamente tra i soggetti beneficiari dell'opera realizzata in proporzione all'utilizzo.

Articolo 68 - Passi carrabili

1. L'apertura di nuovi passi carrabili, la regolarizzazione e la trasformazione di quelli esistenti su tutte le strade all'interno del Centro abitato del Capoluogo nonché su tutte le strade comunali dentro e fuori i centri abitati, è soggetta a concessione ai sensi delle presenti norme.
3. Le concessioni di cui al comma precedente hanno validità per 29 (ventinove) anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza per un periodo di uguale durata. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intesi per esistenti quelli:
- che hanno concessione di occupazione suolo pubblico;
 - che hanno autorizzazione di passo carrabile;
 - che sono a ruolo presso l'ufficio Tributi (inteso come pagamento del canone);

-che hanno effettuato modifiche del suolo pubblico;
-dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

5. I passi carrabili di nuova costruzione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per quelli esistenti da regolarizzare, potrà essere ammessa una distanza dalle intersezioni fino a metri sei all'interno delle strade del capoluogo e delle frazioni fino a metri quattro all'interno delle strade facenti parte della zona a traffico limitato del centro storico di Pontedera. In casi eccezionali di riconosciuta impossibilità di adeguamento alle distanze di cui sopra, potranno essere ammesse distanze inferiori, a condizione che siano garantite le condizioni di sicurezza della circolazione anche con la previsione di particolari accorgimenti quali la segnalazione di pericolo e arretramento del cancello di almeno cinque metri dal filo stradale oppure adozione di sistemi alternativi automatizzati.

6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma quattro dell'articolo 46 del D.P.R. 495/1992, relativamente alla possibilità di deroga dall'obbligo di arretramento dei cancelli e dall'utilizzo dei sistemi alternativi, sono da ritenersi strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tutte quelle escluse dall'elenco di cui all'allegato "A1" del presente regolamento."

7. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrabili gli accessi definiti dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore per la profondità di un metro lineare convenzionale.

8. Al fine di garantire il rispetto dell'art. 41 sexies della L. 17/08/1942, n.1150, fermo restando l'ottenimento dell'autorizzazione di passo carrabile prevista dall'art.22 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, deve essere apposto idoneo cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso il richiedente e/o l'autorizzato:

- a) almeno per un accesso carrabile alle aree di pertinenza delle costruzioni;
- b) per i singoli accessi alle autorimesse realizzate in base alla disposizione della normativa citata.

8. I passi carrabili a raso esistenti, autorizzati e non, saranno tenuti all'apposizione del cartello suddetto e quindi soggetti al pagamento del relativo canone.

9. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per garantire rispetto delle disposizioni relative agli esercizi commerciali di cui al D. Lgs. N.114/1998.

10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

11. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 69 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel regolamento di localizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 117 del 26.11.2002 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione a cura del dirigente *pro tempore* del Settore competente, in base ai criteri ed al canone stabilito al comma 2.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono autorizzate per impianto singolo oppure per IMPIANTO IN COSITING (COABITAZIONE) O SHARING (CONDIVISIONE).

Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree apparati a terra distinte. Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparati a terra

In entrambi i casi vengono autorizzati alle seguenti condizioni:

durata concessione: 9 anni e divieto di sub concessione.

La concessione è rilasciata con unico atto a favore del titolare del permesso a costruire (o suo delegato) capofila (devono essere indicati il numero delle stazioni radio e i relativi gestori).

CONDIZIONI GENERALI

a) Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o sharing) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

b) qualora su un impianto esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per realizzare un nuovo impianto in cositing o sharing, si dovrà procedere alla revoca della concessione in essere ed al rilascio di nuova concessione nei confronti del titolare del permesso a costruire (o suo delegato) capofila al canone complessivo, pari al canone unitario sotto indicato moltiplicato per il numero di stazioni radio.

c) le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.

d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere rimosso nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale.

e) All'atto della stipulazione della convenzione dovrà essere costituito un deposito cauzionale o una fideiussione dell'importo di volta in volta determinato, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine del rapporto.

3. Il canone annuo è versato in unica rata annuale, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento, e non è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Si applica una riduzione del 50% del canone se interamente corrisposto per tutta la durata contrattuale entro 30 giorni dalla stipula della concessione. Si applica altresì una riduzione del 20% del canone calcolato per tre anni se interamente corrisposto entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento. In caso di recesso da parte del gestore il canone versato anticipatamente non verrà rimborsato. In caso di revoca della concessione per stipulazione di una nuova

concessione come gestore capofila di impianto in cositing o sharing, il canone versato anticipatamente verrà rapportato all'intero periodo e il periodo non goduto sarà detratto dal canone complessivo da versare in base alla nuova concessione.

4. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo sono adeguate alle disposizioni suddette.

5. Alle occupazioni effettuate ai sensi dei comma 1 e 2 del presente articolo non si applica la suddivisione del territorio in categorie del presente regolamento e non sono applicabili le maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

6. Le occupazioni di cui al punto 1 sono soggette al seguente canone calcolato con le tariffe approvate dalla Giunta Comunale in funzione del numero di operatori presenti su ciascuna stazione radio base ed assumendo come superficie convenzionale quella di mq 40 per ciascuna occupazione, ed è pari:

a) per le occupazioni di cui al precedente comma 1 alla tariffa standard è applicato un coefficiente approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

b) per le occupazioni in co-siting o sharing, alla tariffa alla tariffa standard è applicato un coefficiente approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

Articolo 70 - Dehors

1. Sono consentite le occupazioni con installazioni di manufatti e strutture amovibili cosiddetti “dehors”, da parte dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, secondo la disciplina dettata dal Regolamento di occupazione di suolo nel territorio del Comune di Pontedera, mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors, approvato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 31.12.2020, più brevemente indicato con la dicitura “Regolamento sui dehors”.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'art. 14 “Canone per occupazione di suolo pubblico e oneri diversi” del regolamento sui dehors. Alle occupazioni di cui al c. 1., si applica il canone unico come disciplinato dal presente articolo e dalle norme di cui al capo IV, in quanto compatibili.

3. Ai fini della determinazione della tariffa, si applica la classificazione del territorio comunale come disciplinata dall'art. 3 “Zonizzazione” del regolamento dehors, secondo quanto stabilito nei commi 4 e 5 dell'art. 61 “classificazione delle strade”

4. Alle occupazioni inerenti i dehors non si applicano gli art. 64 (Maggiorazioni e riduzioni del canone per occupazioni permanenti) e 65 (Riduzione del canone per occupazioni temporanee.)

5. L'installazione “temporanea o stagionale” di cui all'art. 2 del regolamento dehors, è consentita per un periodo non superiore a 180 giorni. L'installazione “continuativa o permanente” è consentita per un periodo superiore all'anno e comunque, non superiore ai dieci anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione.

6. Le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio della relativa concessione sono disciplinate dagli art. 12, 13 e 17 del Regolamento sui cd. Dehors.

Articolo 71 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione né corrispondere il canone. Per la disciplina nel dettaglio del commercio itinerante si rinvia al rispetto di quanto stabilito nella pianificazione e regolamentazione del commercio su aree pubbliche
3. L'eventuale stazionamento delle carovane al seguito degli esercenti dello spettacolo viaggiante e/o esercenti attività del tempo libero o svago dello spettacolo viaggiante è gratuito limitatamente al periodo in cui si svolgono le manifestazioni o le attività di spettacolo autorizzate con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Qualora lo stazionamento di dette carovane debba effettuarsi nei periodi precedenti o successivi a quello in cui si svolgono le manifestazioni o gli spettacoli connessi, è necessario far pervenire al comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le suddette attività, richiesta di occupazione del suolo pubblico e, solo in questo caso, l'occupazione è soggetta al pagamento della tariffa indicata nel provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 72 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.

Articolo 73 - Occupazioni per efficientamento energetico degli immobili

1. La realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate o qualsiasi altro manufatto necessario per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili, a partire dal primo piano del fabbricato, o da una quota superiore a 3,00 metri dalla quota del marciapiede, se esistente, o della strada sulla quale gli stessi prospettano, non costituisce occupazione di suolo pubblico.
2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 ai piani terreni degli edifici, o ad una quota inferiore a 3,00 metri dalla quota del marciapiede, se esistente, o della strada sulla quale gli stessi prospettano, è subordinata all'acquisizione di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal competente servizio comunale.
3. Nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il filo della costruzione da rispettare è quello originario precedente all'intervento relativo alla realizzazione dei manufatti di cui al comma 1.
4. Lo spessore dei manufatti di cui al comma 1 massimo consentito è pari a cm 25, comprensivo di intonaci e finiture.

5. In presenza di marciapiede l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa purché la larghezza dello stesso marciapiede, dopo l'intervento, non sia inferiore a 1,50 metri riferita alla superficie pavimentata (esclusa la larghezza/spessore della cordonatura esistente che delimita il marciapiede dalla carreggiata/area di sosta). In presenza di servizi quali centralini semaforici, pali e supporti per l'illuminazione e per la segnaletica stradale, la larghezza minima del passaggio pedonale dopo l'intervento dovrà comunque essere non inferiore a 0,90 metri.

6. Per strade prive di marciapiede l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa purché sia mantenuta, dopo l'intervento, una lunghezza delle corsie veicolari di 2,75 metri per senso di marcia, nonché due camminamenti pedonali di 90 cm per lato.

7. In particolari situazioni, riferite alla conformazione degli spazi pubblici, l'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di concedere l'occupazione di suolo pubblico in deroga a quanto stabilito ai commi precedenti.

8. L'occupazione con i manufatti di cui al comma 1 è esente dal pagamento del canone.

Articolo 74 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 75 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria

per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 12 ore giornaliere in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- i) occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici vincolati ai sensi del T.U. “ Disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n° 352 di cui al decreto legislativo n° 490 del 29 ottobre 1999 (oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe di cui al vigente regolamento);
- l) le occupazioni effettuate con la realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate o qualsiasi altro manufatto necessario per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili;
- m) le occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'istallazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili;**

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,

coperti di durata non superiore ad un'ora;

c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di case, negozi ed esercizi in genere effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

e) le occupazioni temporanee con durata non superiore a 15 giorni per alcune manifestazioni riconosciute di particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, come forma di contributo non economico esclusivamente nei confronti di Associazioni di cui al “Regolamento per la concessione di agevolazioni economiche nei confronti di libere forme associative”.

f) le occupazioni temporanee di durata non superiore a sei ore per la vuotatura delle fosse biologiche.

3. Sono esonerati dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, autorizzate dal partito interessato e purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

4. Fino al 31 Marzo 2022, o diverso termine disposto con successiva ordinanza sindacale, è esonerata dal pagamento del canone l'occupazione del suolo pubblico antistante le Farmacie Comunali nn. 1 (Piazza Unità d'Italia) e 2 (viale Italia) per l'installazione di gazebo finalizzati all'effettuazione di test antigenici rapidi di screening nell'ambito dell'infezione da virus SARS-CoV-2 all'interno del programma all'effettuazione di test antigenici rapidi di screening nell'ambito dell'infezione da virus SARS-CoV-2 all'interno del programma di screening scolastico “campagna TEST a SCUOLA”.

5. E' esonerata dal pagamento del canone l'installazione e l'occupazione di un hub finalizzato all'effettuazione di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 nel quadrante urbano di piazza del mercato.

6. Con apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale potranno essere esonerate le occupazioni riguardanti forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere il patrimonio artistico e culturale della città.

7. Con specifico apposito provvedimento assunto dalla Giunta Municipale potranno essere altresì esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di suolo ed area pubblica effettuata per montaggio di ponteggi o simili utili per ripristino delle condizioni di agibilità o sistemazione delle strutture di immobili adibiti ad abitazione o ad attività commerciale, industriale ed artigianale, danneggiate da gravi eventi calamitosi, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino anzidetti.

Articolo 76 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Per il solo anno 2021 la scadenza di cui al comma 2 è stabilita entro il 30 giugno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,30 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, luglio, Settembre e novembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
7. qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro2 non è dovuto.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 77 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 78 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 79 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 80 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 81 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 82 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 83 - Domanda di occupazione

1. Le concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. ed in particolare della L.R. 62/2018 "Codice del Commercio", nonché di eventuali regolamenti dell'ente locale.

Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019 ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 85 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Per le occupazioni nei mercati "sperimentali", dato il loro carattere di verifica e sperimentazione, può essere applicata una tariffa agevolata stabilita dalla Giunta Comunale.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 86 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 87 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 88 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni relative al presente capo il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato: a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.
2. Per il solo anno 2021 la scadenza di cui al comma 1 è stabilita entro il 30 settembre.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 258,30. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

6. Qualora il canone sia inferiore a Euro 5 non è dovuto.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 89 – Versamento del canone per il commercio su aree pubbliche da parte degli operatori “spuntisti”

1. “SPUNTISTI” mercato settimanale del venerdì.

Per gli operatori commerciali non titolari di posteggio che in occasione del mercato settimanale hanno l'opportunità di installare le proprie strutture di vendita, occupando un posteggio temporaneamente lasciato libero per assenza del titolare, sono previste le seguenti modalità di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, facendo comunque sempre riferimento all'anno solare in corso:

a) pagamento giornaliero;

b) pagamento del canone entro la fine del mese di stipula di apposita convenzione che potrà essere rilasciata per n° 52 occupazioni di posteggio, da effettuarsi settimanalmente e in modo consecutivo. Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la decadenza della convenzione.

Nel caso in cui il canone da versare risulti superiore all'importo di Euro 258,30 potrà essere corrisposto in numero 4 rate di pari importo, o se non possibile con arrotondamento dei decimali all'ultima rata, con scadenza al 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'occupazione.

Nei casi di pagamento del canone con le modalità previste al punto b) per i restanti giorni di occupazione durante l'anno solare in corso, gli operatori potranno scegliere nuovamente le modalità di pagamento sopra indicate, sempre che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese in cui viene stipulata la convenzione.

Qualora si verifichi che l'operatore “spuntista” non effettui una o più occupazioni di posteggio, non avrà titolo per chiedere né il recupero della/e giornata/e con altra/e successiva/e al periodo coperto dal pagamento, né il rimborso monetario.

Articolo 90 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. L'inizio della riscossione coattiva dovrà essere comunicato al suap competente alla eventuale revoca della concessione (L.R. 62/2018).

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 91 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 92 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 93 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 94 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti dall'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente potrà provvedere all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Articolo 95 - Emergenza Covid-19 - Disposizioni straordinarie

1 A partire dal 7 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera, nei limiti della superficie massima occupabile stabilite dall'ordinanza n. 152 del 19/10/2020 (100 mq) ed alle condizioni stabilite nell'ordinanza n. 85 del 13/05/2020 (allegato A della ordinanza 85) è consentito occupare gratuitamente il suolo pubblico:

- con le strutture mobili temporanee consentite ai sensi dell'ordinanza n. 85 del 13/05/2020 (allegato A della ordinanza 85);
- con i manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors di cui al "Regolamento occupazione di suolo nel territorio del Comune di Pontedera, mediante l'installazione di manufatti e strutture amovibili c.d. Dehors" approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Pontedera del 31/12/2020.

2 Fino al 31 marzo 2021:

- le concessioni in essere alla data del 31/12/2020 e già rilasciate ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale di Pontedera sulla base del pacchetto "Open Pontedera" si intendono automaticamente prorogate;
- nei casi in cui la concessione in essere per l'installazione della struttura mobile avesse interessato uno spazio diverso ed ulteriore a quello che va oltre la proiezione delle mura perimetrali dell'esercizio (ad es. di fronte ad immobili od esercizi commerciali), è comunque necessario ottenere un nuovo assenso dei relativi

proprietari.

3 Per il 2021 alle occupazioni suolo pubblico temporanee di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti viene riconosciuta l'esenzione del pagamento del canone in relazione:

• a tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) come di seguito elencato a mero titolo esemplificativo:

- interventi di consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Per quanto riguarda i lavori che beneficiano del c.d. "Bonus facciate", in caso di proroga di tale beneficio anche per l'anno 2022, la presente esenzione sarà prorogata anche per l'anno 2022.

4 Fino al 30/06/2021 ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio, ai sensi della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché ai c.d. spuntisti ai sensi del presente Regolamento e/o titolari di convenzioni altrimenti denominate riguardanti l'occupazione di suolo pubblico è applicata l'esenzione del canone.

5 la misura del comma precedente è estesa fino al 31/08/2021 ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio non alimentare.

6 Fino al 31/03/2021 L'eventuale pagamento ritardato della Cosap dovuta per l'anno 2020 con scadenza al 31/12/2020 da parte dei titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo.

Articolo 96 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

DENOMINAZIONE	CATEGORIA ATTUALE
ABRUZZI via	3
AEROPORTO via dell'	2
AFRICA viale	2
AGNELLI Largo Giovanni Alberto	2
AGNOLETTI via	2
AL PARADISO via Poggio	3
ALBERO via dell'	3
ALFIERI via V.	2
AMBROSOLI via	3
AMENDOLA via G.	2
AMERICA viale	2
ARGINE via dell'	3
ARNO piazza	1
ARNO via	1
ASIA viale	2
AVELLA piazza Fabio	2
BACHELET via	2
BACHIR SYR DIAGNE "BASS" via	2
BADEN POWELL Giardino	2
BADIA via della	3
BAGNOLI via Oliviero	2
BALDUCCI piazza Padre Ernesto	3
BANDIERA via F.lli	1
BARACCA via F.	3
BARSANTI via	3
BASILICATA via	3
BASTIA via Podere	2
BATTISTI via C.	1
BELFIORE via	1
BELLINCIONI via L.	3
BELLUCCI via C.	2
BELVEDERE via	3
BERCINO via del	3
BERTELLI via G.	2
BIENTINESE via del	3
BIXIO via N.	1
BOLOGNA via	2
BOSCO via del	2
BRIGATE PARTIGIANE via	2
BRODOLINI via G.	2
BRUNO via G.	1
BUOZZI via B.	2
CACIAGLI via V.	1
CADORNA via R.	3
CADORNA via Traversa	3
CADUTI CEFALONIA E CORFU' Piazza	1
CADUTI DEL LAVORO	2
CADUTI DELLE FOIBE via	2
CADUTI DI BIELLA via	2
CALABRIA	3

CALENDE via delle	3
CAMONE via di	3
CAMPANIA via	3
CAMPANILE del	1
CANTINE via delle	2
CAPANNACCE via delle	3
CAPECCHI via	3
CAPPONI via	2
CAPPUCCINI via dei	2
CAPRERA via	3
CARDUCCI via	1
CARTIERA via della	3
CASA BIANCA via della	3
CASA BIANCA piazza della	3
CASINA via della	3
CASTELLI via	1
CASTELLINE via delle	3
CAVA via della	3
CAVALLOTTI via	1
CEI via	2
CEPPO via del	3
CERTOSA via della	2
CERVI via F.lli	2
CHIERICHELLO via di	3
CHIESA piazza della	3
CHIESA via della	3
CHIESINO via del	2
CILIEGI via dei	3
CIMINIERA via della	3
CINCINNATO via Podere	3
CITI via	2
COLLE via del	3
COLLEBELLO via di	3
COLLINE via delle	2
COLLINE PER LEGOLI via delle	3
COLLODI via	3
COLOMBAIE via delle	2
COLOMBO via	2
CONCA via della	3
CONCORDIA Piazza	1
C. B.CONTE DI CAVOUR Piazza	1
CONTI vicolo dei	3
CORDIFICIO BILLERI piazza	2
CORRIDONI via	1
CORTA via	1
COSTITUZIONE via della	2
CROCE via B.	2
CROCICCHIO via del	3
CURIGLIANA via di	3
DA PONTEDERA piazza A.	1
DA VERRAZZANO via	2
DA VINCI via L.	2

D'ACQUISTO via S.	2
DAINELLO via del	3
DAL MONTE via	3
DALLA CHIESA Piazzale C. A.	1
DANTE via	1
D'ASCANIO piazza C.	2
DE AMICIS via	2
DE GASPERI via	2
DE GASPERI via TRAVERSA	2
DE NICOLA via	2
DEGLI OLMI via	3
DEL GUERRA via Gualtiero	3
DEL ROMITO	3
DELLA BIANCA via V.	2
DELLA CAVA via	3
DELL'AEROPORTO via	2
DELLE PRATA via	3
DELL'INDOTTO	2
DI VITTORIO via G.	2
DIAZ via A.	2
DINI via U.	3
DODICI APRILE via	1
DON GIUSEPPE PUGLISI piazza	3
DON MAZZOLARI via	2
DON MEI via	2
DON MILANI via	2
DON MINZONI via	1
DON STURZO via	2
DONATORI DI SANGUE	2
DONIZETTI via	2
DONNA PAOLA PIAGGIO piazza	2
EDISON via	3
EINAUDI via	2
EINSTEIN via	3
EMILIA ROMAGNA via	3
ENGELS via F.	2
ENRICO BERLINGUER piazza	1
ENRIQUEZ AGNOLETTI	2
EROI DI FIESOLE piazza	2
ERTA via dell'	3
EUROPA	2
FABBRI	3
FABBRICA DEL GHIACCIO via	2
FALCE via della	3
FALCONE E BORSELLINO piazza	2
FALORNI via	2
FANTOZZI via A.	2
FAVELLA via di	2
FERMI via	2
FILETTO via di	3
FILZI via F.	2
FIorentina via	2
FIorentini via	1
FIRENZE via	2
FIUMALBI via	1
FLEMING	2

FONTE via della	3
FONTE BUONA via	3
FORNACE via della	3
FORNACE BRACCINI via	2
FOSCOLO via	2
FOSSO NUOVO via	3
FOSSO VECCHIO via	2
FRANK ANNA via	2
FRATTI via	2
FRIULI via	3
FUCINI via	1
GAGARIN via	3
GALILEI via	2
GALIMBERTI via	2
GALVANI via	3
GAMBACCINI via	2
GANDHI	2
GELLO	3
GELLO EST via di	3
GELLO OVEST via di	3
GELONI via I.	2
GELSO via del	2
GELSO PIAZZETTA DEL	2
GENOVA via	2
GIARDINO	3
GIOVANNI PAOLO II, giardini	2
GIOVANNI PAOLO II, piazza	3
GIOVANNI XXIII via	2
GIRASOLI via dei	3
GIUSTI via	2
GOBETTI via	2
GORI via	2
GORIZIA via	1
GOTTI via	1
GRANDI via A.	2
GRONCHI G. piazza	1
GUERRAZZI via	1
HANGAR via	2
IDI DI MARZO via delle	3
IMPASTATO P. via	2
INDIPENDENZA via dell'	2
INDUSTRIA via dell'	3
IOTTI piazza N.	2
ITALIA viale	2
KENNEDY piazza	2
LA MALFA via	2
LA PORTA via	3
LA PORTA piazza	3
LAMA LUCIANO via	2
LAMARMORA via	3
LAVAGNINI via	2
LAVAIANO via di	3
LAZIO via	3
LAZZERETTI piazza	3
LEOPARDI via	1
LIGURIA via	3
LOGACCI	3

LOMBARDIA via	3
LONGO via	2
LOTTI via	1
LUCAIA via di	3
LUPERINI piazza g.	2
MACELLI via dei	1
MACHIAVELLI via	3
MADONNA DEI MALLOGGI via	3
MADONNA DELLE QUERCE via	3
MADRE TERESA DI CALCUTTA via	2
MAESTRI DEL LAVORO via	2
MAGAZZINI via dei	2
MAGENTA via	1
MALASPINA piazza	3
MALTAGLIATA via della	2
MAMELI via G.	1
MANDORLI	3
MANZONI via A.	1
MARCHE via	3
MARCONCINI via F.lli	1
MARCONI via G.	2
MAREMMANA via	3
MAREMMANA OVEST via	3
MARONCELLI via P.	2
MARTIN LUTHER KING via	2
MARTIRI DELLA LIBERTA' piazza	1
MARX via C.	2
MASCAGNI via P.	2
MATTEI E. via	2
MATTEOTTI corso G.	1
MATTEOTTI via	3
MAZZINI via G.	1
MELORIE via delle	3
MENTANA via	3
MERCATO piazza	2
MEUCCI via A.	2
MEZZO via di	3
MEZZO VICINALE DI	3
MICCA via P.	2
MILANO via	2
MILAZZO piazza	3
MILLE via dei	3
MIMOSE piazzetta delle	3
MISERICORDIA via della	1
MOLINO via del	3
MOLISE via	3
MONTALTO via di	3
MONTANARA via	1
MONTECASTELLO via di	3
MONTECASTELLO via Vecchia di	3
MONTELLO via	3
MONTERICCI via di	3
MONTEVISI via di	3
MONTI piazza	3
MORANDI via R.	2
MORO via A.	2
MUGNAI via Dei	2

MULINACCIO	3
NAPOLI via	2
NAVE via della	3
NEBBIAI via A.	3
NENNI via P.	2
NICCOLAIONI via F.	2
NOVANTA via delle	3
OBERDAN via G.	2
OLMI via Podere degli	3
OLMO via dell'	2
OZANAM piazza	2
OZANAM via	2
PACE via della	3
PACINOTTI via A.	2
PADULETTO via del	3
PALERMO via	2
PALESTRO via	1
PANIERACCI via dei	3
PASCOLI via G.	2
PASTEUR via Luigi	3
PASTRENGO	3
PELLICO via S.	1
PESCINE via delle	3
PERTINI via S.	2
PIAGGIO viale R.	2
PIAN DI ROTINA via del	3
PIAVE via	3
PIAZZA A. DA PONTEDERA	1
PIAZZA AVELLA F.	2
PIAZZA ARNO	1
PIAZZA BERLINGUER E.	1
PIAZZA CADUTI CEFALONIA E CORFU'	1
PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA	2
PIAZZA CASA BIANCA della	3
PIAZZA CAVOUR C.B. Conte di	1
PIAZZA CHIESA della	3
PIAZZA CONCORDIA della	1
PIAZZA CORDIFICIO BILLERI	2
PIAZZA CROCICCHIO del	3
PIAZZA CURTATONE	1
PIAZZA D'ASCANIO C.	2
PIAZZA DON GIUSEPPE PUGLISI	3
DONNA PAOLA PIAGGIO piazza	2
PIAZZA EROI DI FIESOLE	2
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	2
PIAZZA GRONCHI G.	1
PIAZZA GARIBALDI G.	1
PIAZZA GARIBALDI G.	3
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II	3
PIAZZA KENNEDY J.F.	2
PIAZZA LA PORTA	3
PIAZZA LAZZERETTI G.	3
PIAZZA LUPERINI G.	2
PIAZZA MALASPINA	3
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
PIAZZA MAZZINGHI G.	2

PIAZZA MERCATO DEL	2
PIAZZA MILAZZO	3
PIAZZA MONTI	3
PIAZZA IOTTI NILDE	2
PIAZZA OZANAM	2
PIAZZA PACE E GISTIZIA della	2
PIAZZA PACE E SOLIDARIETA' della	2
PIAZZA PADRE ERNESTO BALDUCCI	3
PIAZZA TEATRO del	1
PIAZZA TRENTO	1
PIAZZA TRIESTE	2
PIAZZA UNITA' D'ITALIA	1
PIAZZA VECCHIO STADIO del	2
PIAZZA VITTIME DEI LAGER NAZISTI	2
PIAZZA VITTORIO VENETO	3
PIAZZALE DALLA CHIESA Carlo Alberto	1
PIAZZETTA DEL GELSO	2
PIAZZETTA MIMOSE delle	3
PIEMONTE via	3
PIETRICCIO via del	3
PINETA via della	3
PINETA vicolo della	3
PINO via del	3
PIO LA TORRE via	3
PISACANE via C.	1
PISANA via	1
PODERE BASTIA via	3
PODERE CINCINNATO via	3
PODERE DEGLI OLMI via	3
PODERE SANT'EUGENIO via	3
POGGETTO via del	3
POGGI via dei	3
POGGIO AL PARADISO via	3
POGGIO AL VENTO via del	3
POLO via M.	2
PONTE VIARELLO via di	2
POPOLO via del	3
PORTA via LA	3
PORTA piazza LA	3
PORTICI via dei	1
POSTA via della	3
PRATA via delle	3
PRATACCI via dei	2
PRIMO MAGGIO via	1
PRINCIPE AMEDEO corso	1
PROFETI via P.	2
PROGRESSO via del	3
PRUNACCE via delle	3
PUBBLICA ASSISTENZA via della	2
PUCCI via	3
PUCCHINI via G.	2
PUGLIE via	3
QUADRELLE via delle	3
QUATTRO NOVEMBRE viale	2
QUATTRO NOVEMBRE via	3
REPUBBLICA viale della	1

RICCARDI via	1
RIO via del	3
RIO MONETA via di	3
RIO POZZALE via di	3
RISORGIMENTO viale	1
ROMA via	1
ROMA via	2
ROMITO via del	3
ROSSA via G.	3
ROSSELLI via F.lli	2
ROSSINI via G.	1
SACCO E VANZETTI via	1
SAFFI via A.	1
SALCIOLI via	2
SALICI via dei	2
SALITA via della	3
SAN BARTOLOMEO via	3
SAN FAUSTINO via	1
SAN GERVASIO via di	3
SAN MARTINO via	3
SAN MARTINO DI SOTTO via	3
SANDRO PERTINI via	2
SANTA GEMMA via di	3
SANTA LUCIA via	3
SANTA LUCIA largo	3
SANTA LUCIA NORD via di	3
SANTA LUCIA SUD via di	3
SANT'ANDREA via di	3
SANT'EUGENIO via Podere	3
SANTI via F.	2
SAURO via N.	2
SAVONAROLA via G.	1
SCAFA via della	2
SCAFA via TRAVERSA della	2
SCOPETO via di	3
SODOLE via delle	3
SOLFERINO via	3
SOTTO LA TORRE via	3
SPADOLINI via G.	2
STAZIONE VECCHIA via	1
STEFANELLI via L.	1
STRISCIONE via dello	3
TAGLIATE via delle	3
TAVELLA via di	2
TEATRO via del	1
TEATRO piazza del	1
TIRO A SEGNO via del	3
TOGLIATTI via P.	2
TOGNI via G.	3
TOLSTOJ via L.	3
TORINO via	2
TOSCANA via	3
TOSCANINI via A.	2
TOSCO ROMAGNOLA via nn. 002-092 e nn. 001-191	2
TOSCO ROMAGNOLA via nn. 094-132	1
TOSCO ROMAGNOLA via nn. 134-252 e	2

193 - 257	
TOSCO ROMAGNOLA via dal 254 e dal 259	3
TOTI via E.	2
TOZZI via F.	1
TRAV. VIA DE GASPERI	2
TRAV. VIA DELLA SCAFA	2
TRAVALDA via di	3
TRENTO piazza	1
TRENTO via	3
TRIESTE piazza	2
TRIESTE via	3
TURATI via F.	2
UMBRIA via	3
UNGARETTI via G.	2
UNITA' D'ITALIA piazza	1
VAL DI CAVA via di	3
VAL DI GELLO via di	3
VAL LAMA via di	3
VALDERA NORD	2
VALDERA SUD	3
VALLE via della	3
VALLE via di	3
VALLICELLE via delle	3
VALTRIANI via	1
VANONI via E.	2
VECCHIA DI SAN GERVASIO via	3
VECCHIA DI TREGGIAIA via	3
VECCHIA PALAIESE via	3
VECCHIA QUERCIA via della	3
VECCHIO POZZO via del	3
VECCHIO STADIO piazza del	2
VENETO via Vittorio	2
VENETO piazza Vittorio	3
VENEZIA via	2
VENTI SETTEMBRE via	1
VENTICINQUE APRILE via	3
VENTIQUATTRO MAGGIO via	2
VENTUNO APRILE via	1
VERDI via G.	1
VERNE via Giulio	1
VESPUCCI via A.	2
VIGNA via della	2
VIRGOLA via della	3
VITTIME DEI LAGER NAZISTI PIAZZA	2
VITTIME DELL'OLOCAUSTO	2
VITTORIA via della	3
VIVALDI via A.	2
VOLTA via A.	2
ZARA via	3

CLASSIFICAZIONE STRADE

Tutte le strade del territorio comunale si possono considerare a scarso traffico ad eccezione delle seguenti:

STRADA PROVINCIALE DELLE COLLINE PER LEGOLI
STRADA PROVINCIALE DI GELLO
VIA BUOZZI (TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA BIANCA E VIA ROMA)
VIA CARDUCCI
VIA COMUNALE DI MONTECASTELLO
VIA COMUNALE DI S. GERVASIO
VIA DANTE
VIA DE GASPERI
VIA DEL POPOLO
VIA DELLA BIANCA
VIA DELLA COSTITUZIONE
VIA DELLA REPUBBLICA
VIA DELLE COLLINE
VIA DI LAVAIANO
VIA DI MONTEVISI
VIA FOSSO NUOVO
VIA GAGARIN
VIA HANGAR
VIA INDIPENDENZA
VIA PACINOTTI
VIA PISANA
VIA RINALDO PIAGGIO
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA (LATO SUD FERROVIA)
VIA SALVO D'ACQUISTO
VIA SANTA LUCIA
VIA SARZANESE VAL D'ERA
VIA STAZIONE VECCHIA
(TRATTO COMPRESO TRA VIA DE GASPERI E VIA RISORGIMENTO)
VIA TOSCO ROMAGNOLA
VIA VECCHIA DI MONTECASTELLO (CAMPO SPORTIVO LA ROTTA)
VIA VITTORIO VENETO
VIALE AMERICA
VIALE ASIA
VIALE EUROPA
VIALE ITALIA
VIALE IV NOVEMBRE